



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
AREA GESTIONE TECNICA

areatecnica@asl.taranto.it - areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it - www.sanita.puglia.it

CHIARIMENTI al 31.05.2017

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITEPIATTAFORMA EMPULIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PER ALLOCAZIONE DI SERVIZI DISTRETTUALI E SEDE UTR NEL COMUNE DI TARANTO (TALSANO)” - C.I.G. 7075127380

CHIARIMENTO N.1

QUESITO

1. A pag 7 del bando viene specificato che il numero minimo di unita' previste per la progettazione e' pari a 5 Successivamente a pag 12 punto 642d viene specificato che in caso di raggruppamento temporaneo il numero minimo di unita' deve essere pari o superiore a 7 Si chiede pertanto che venga specificato qual'e' il numero minimo di unita' necessarie per partecipare in caso di RTP
2. Si chiede inoltre se nel computo delle unita' possono rientrare i tecnici dipendenti di uno dei professionisti partecipanti alla RTP.

RISPOSTA

1. Al paragrafo 6.3 pagina 7 del Disciplinare di gara vengono indicate le unità minime del gruppo di progettazione per lo svolgimento dell’incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva in argomento che sono pari a n. 5 e dovranno essere indicate nominativamente nell’allegato I – DGUE. Mentre al paragrafo 6.4.2 d viene indicato il requisito minimo di capacità tecnico-organizzativo per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto che prevede:
*“Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) avere un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura pari o superiore 7 unità.
Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, pari o superiore a n. 7 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.”*
2. Si conferma.

CHIARIMENTO N.2

QUESITO

In relazione alla formazione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, per il quale il disciplinare di gara prevede, ai fini del computo complessivo dei requisiti, la condizione che “la mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti”, ed in considerazione dell’attività prevista dal disciplinare di gara a pag. 10 punto 6.4.2 a) ,pag. 11 punto 6.4.2 b) “L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Ai sensi dell’articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, si precisa che le prestazioni per le quali sono richieste tali qualifiche professionali, tra le quali è inclusa la redazione della relazione geologica, non possono essere subappaltate e pertanto il rapporto tra l’operatore economico che partecipa alla presente procedura e il soggetto incaricato di svolgere tale prestazione può configurarsi esclusivamente quale: a) rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è dipendente dell’operatore economico che partecipa alla presente procedura); b) R.T.I. (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.I.); c) rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l’operatore economico che partecipa alla presente procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa). A tal fine l’operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tale soggetto” Si chiede di sapere se alla RTP possa partecipare, in qualità di mandante, una società di ingegneria di nuova costituzione con regolare iscrizione all’albo e certificato camerale, che svolgerà al 100% le attività di supporto alla progettazione, quali (redazione grafica degli elaborati progettuali, rilievi e computi metrici) ma che parteciperà con requisiti zero alle classi e categorie richieste, soddisfatte al 60% dal capogruppo e al 40% da un ulteriore mandante (raggruppamento orizzontale) o al 100% dal capogruppo (raggruppamento verticale).

RISPOSTA

Si conferma

CHIARIMENTO N.3

QUESITO

Il disciplinare (a pag. 19) richiede al concorrente di indicare un numero massimo pari a tre schede formato A3 per ogni servizio (massimo tre servizi) relativi a interventi svolti dal concorrente a dimostrazione delle proprie capacità professionali per realizzare la prestazione del servizio di progettazione oggetto di gara dal punto di vista architettonico strutturale ed impiantistico. In proposito si chiede se è ammesso un servizio di progettazione redatto su incarico di un’ATI per la partecipazione ad un appalto integrato, il quale è stato esaminato positivamente dalla commissione giudicatrice ma non è risultato 1[^] classificato.

RISPOSTA

Il concorrente, in riferimento al punto 1 del paragrafo 6.5.2 del Disciplinare di gara, potrà inserire nella busta tecnica massimo tre servizi di ingegneria che riterrà più opportuni a dimostrare le proprie capacità professionali per realizzare la prestazione del servizio di progettazione oggetto di gara dal punto di vista architettonico strutturale ed impiantistico.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Moschettini

